



TRIBUNALE DI NAPOLI

II sezione Civile

Repubblica Italiana

in nome del Popolo Italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 30673 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. [REDACTED] 19 del 06.09.19

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di opposizione dall'Avv.to [REDACTED] e con questi elettivamente domiciliato in Napoli [REDACTED]

OPPONENTE

E

[REDACTED] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, giusta procura per atto a rogito del Notaio [REDACTED] di Venezia-Mestre del 06.07.2018 (si veda, già doc. 1) (Rep. n. [REDACTED] - Racc. n. [REDACTED]) rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to [REDACTED] e con questi elettivamente domiciliata in Verona [REDACTED]

OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 30.09.22 le parti presenti, insistevano oralmente per l'accoglimento delle proprie difese e istanze. Il GU all'esito della camera di consiglio, assegnava la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 21.08.19, la [REDACTED] S.p.A. – appartenente al Gruppo Banca [REDACTED] e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca [REDACTED] S.p.A. quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Banca [REDACTED] S.p.A. – in qualità di cessionaria dei crediti di [REDACTED] S.p.A. e di Iustitia



Futura a sua volta cessionaria dei crediti di [REDACTED] S.p.A. e di [REDACTED] S.p.A., riferiva di essere titolare di un credito nei confronti di [REDACTED] per la complessiva somma di euro 22.384,86, oltre interessi di mora fino alla domanda, quale debito complessivo ancora residuo del: contratto di credito al consumo di finanziamento per il prestito personale n. [REDACTED] stipulato in data 26.01.2006; contratto [REDACTED] di affidamento revolving stipulato in data 9 maggio 2002 con il fornitore [REDACTED] contratto [REDACTED] di affidamento revolving stipulato in data 5 agosto 2000 con il fornitore [REDACTED] S.r.l.

La ricorrente riferiva, inoltre, che a seguito dell'inadempimento [REDACTED] e della compiuta comunicazione della cessione del credito, vani i tentativi di recupero delle residue somme, aveva inteso proporre procedimento monitorio per ottenere la condanna del resistente al pagamento della complessiva somma di euro 22.384,86, oltre interessi moratori come convenzionalmente pattuiti.

Avverso il decreto n. 6439/19 del 06.09.19, notificato al resistente in data 26.09.19, proponeva formale opposizione [REDACTED] con atto di citazione notificato in data 25.10.19 con il quale deduceva: la nullità dei contratti stipulati da soggetti non abilitati alla intermediazione finanziaria; carenza di prova del credito ingiunto; addebito di interessi usurari; carente informativa precontrattuale; illegittima capitalizzazione degli interessi.

Chiedeva, in forza delle difese spiegate, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto opposto.

Si costituiva la [REDACTED] S.p.A. evidenziando, nel merito, che parte opponente non aveva negato la sottoscrizione dei contratti e l'erogazione della somma, né le intervenute cessioni dei crediti, ma solo sollevato generiche e non specifiche eccezioni.

Chiedeva, pertanto, la concessione della provvisoria esecuzione e il rigetto dell'opposizione.

Negata in prima udienza ed all'esito della riserva assunta la concessione della provvisoria esecuzione come richiesta dall'opposta e fallito il tentativo di mediazione tentato dalla stessa, il GU ammetteva le parti al deposito delle memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. ed all'esito, in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 30.09.22 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

In via del tutto preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione stante il rispetto del termine di 40 giorni tra la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo (26.09.19) e la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 25.10.19, nonché la sua procedibilità in considerazione del rispetto dell'ulteriore termine di giorni 10 per l'iscrizione a ruolo del giudizio (avvenuta in data 31.10.19).

In via ancora preliminare ed in ordine all'eccezione di improcedibilità della lite mossa dalla parte opponente per mancato rituale esperimento della mediazione obbligatoria, va riferito quanto segue.



L'art. 5, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, prevede che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa alle controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Nel caso di specie, questo Giudice onerava parte opposta ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria presso gli organismi territorialmente competenti in osservanza del disposto di cui all'art. 5 comma 1 bis.

Orbene, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ai fini del corretto esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che le parti partecipino personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore. Pertanto, quando l'assenza personale riguarda la parte istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 non può considerarsi soddisfatta.

Sul punto deve rilevarsi che, in data 30.11.2020 veniva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione promosso da [REDACTED] S.p.A. e, in particolare, per la parte istante era presente l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] per delega dell'Avv. [REDACTED]. In particolare, l'avv. [REDACTED] riceveva conferimento a rappresentare [REDACTED] S.p.A. in sede di mediazione, per mezzo di procura speciale sostanziale rilasciata dalla dott.ssa [REDACTED] a ciò legittimata, a sua volta, in forza di procura alla stessa conferita per atto autentificato nelle firme dal notaio [REDACTED] di Venezia-Mestre, Rep. n. [REDACTED] Rac. n. [REDACTED] in data 06.07.2018. Tuttavia, la predetta procura, tempestivamente depositata, era priva della relativa sottoscrizione, sia autografa che digitale. Soltanto mediante il deposito della memoria terzo termine ex art. 183 VI co. c.p.c., e dunque tardivamente, l'opposta produceva in giudizio la procura speciale sostanziale (con documento evidentemente di diversa compilazione) conferita da [REDACTED] all'avv. [REDACTED] sottoscritta dalla dott.ssa [REDACTED] che, in ogni caso, non aveva data certa.

In merito, secondo la giurisprudenza della Cassazione *“Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto di tale partecipazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali alla base”* (Cassazione n. 8473/2019).

Senonché, alla luce di quanto evidenziato, non vi è prova del fatto che all'atto della mediazione l'avv. [REDACTED] fosse stato validamente delegato alla partecipazione alle attività di mediazione, ovvero autorizzato a rappresentare [REDACTED] S.p.A., pertanto l'opposizione deve essere dichiarata improcedibile con conseguente revoca del decreto opposto.

Quanto alle domande riconvenzionali pure proposte dall'[REDACTED] in sede di opposizione, la loro mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni non affatto rese per l'udienza del



30.09.22 in uno all'insistenza in tutti gli scritti difensivi allo svolgimento della mediazione sulla pronuncia di improcedibilità, le fa ritenere rinunciate.

Invero, deve rimarcarsi in punto di diritto che *“La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda. Dall'applicazione di tale principio deriva che al fine di considerare rinunciata una domanda non riproposta in sede di precisazione del conclusioni occorre valutare complessivamente la condotta processuale tenuta dall'istante”* (ex multis Tribunale Cassino sez. I, 06/12/2021, n.1634).

Stante la decisione solo in rito e l'assenza di attività istruttoria in atti, le spese di lite tra le parti meritano di essere compensate per metà, con l'accollo per la restante parte, come liquidata in dispositivo sulla scorta del valore della lite e della scarna attività processuale svolta, in capo alla parte soccombente.

PQM

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione di siffatta, così provvede:

- 1) Dichiaro l'improcedibilità della domanda di pagamento avanzata dell'interesse di [REDACTED] s.p.a. nei confronti di [REDACTED] e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] 19 del 06.09.19;
- 2) Compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna [REDACTED] S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di [REDACTED] della restante parte che si liquida in euro 160,00 per spese vive ed euro 1.690,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% con attribuzione all'Avv.to [REDACTED] dichiaratosene antistatario.

Napoli, 04.01.23

Il GU

Dott.ssa Maria Carolina De Falco



